



Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Osservazioni del Movimento ScambioEtico in accordo alla delibera n. 398/11/CONS

Il Movimento ScambioEtico è un'organizzazione grassroots, nata da una comunità attualmente composta da oltre 400.000 persone, che promuove il libero accesso alla conoscenza in un'infrastruttura aperta e neutrale.

Sito web <http://scambioetico.org>

La legge 633/1941 delega all'AGCom compiti di prevenzione ed accertamento con il solo fine di vigilanza. Sebbene negli articoli 14-15-16 del decreto 70/2003 vi siano richiami a "porre fine alle violazioni", essi non sono sufficienti per autoreferenziarsi come prospettato nell'attuale regolamento. Riteniamo infatti che con tali parole il Legislatore abbia inteso l'applicazione dell'articolo 183 ter, vale a dire la sola immediata trasmissione del verbale -di quanto AGCom ritiene essere una violazione di legge- all'Autorità competente, anche per non incorrere in omissione di atti d'ufficio. L'Autorità competente potrà in seguito intervenire, se ritiene fondate le informative di AGCom, con i provvedimenti che più ritiene adeguati.

Pertanto, nel penultimo paragrafo di pag. 43, l'AGCom esclude di volersi occupare di tutto ciò che sia fattispecie di reato, e poiché ogni violazione della legge sul diritto d'autore si configura come reato, non comprendiamo di cosa l'autorità possa occuparsi, se non appunto del solo stendere e trasmettere rapporti informativi.

Sottolineiamo a chiare note l'incongruità che scaturisce da un simile regolamento che, in particolare per i siti i cui titolari del dominio sono residenti in Italia, rende l'Autorità strumento unico investigativo, ma soprattutto giudicante e sanzionatorio, di un presunto illecito penale. I richiami all'articolo 182 bis della legge 633/1941 ed al decreto 70/2003, non sono certamente sufficienti ad avallare un tale travalicamento delle competenze conferite per legge all'Autorità, auspichiamo quindi AGCom voglia limitare l'ambito delle proprie attenzioni a quelle delegate dal Decreto Romani, vale a dire ai media televisivi e radiofonici.

Forti critiche le dobbiamo esprimere anche sul sistema di "notice and takedown", pratica molto contestata persino dove viene praticata con maggiori garanzie, ossia dove le notifiche vengono effettuate sotto giuramento di veridicità e producono sanzioni per chi ne abusa; nel regolamento che l'Autorità prospetta non vi è il minimo accenno a dichiarazioni giurate né a sanzioni.

Ci corre inoltre l'obbligo di segnalare diverse lacune: - la mancanza di definizione di "scopo commerciale", - l'assenza di qualsivoglia cenno alla satira nelle voci incluse nel cosiddetto fair use, - l'assenza delle linee-guida dell'Autorità di fronte quello che è stato recentemente definito l'arte del "meticcio culturale", ossia il mash-up e le parodie.

Restano infine molta perplessità su come l'Autorità intenda orientarsi nei confronti dei siti-comunità di filesharers: nell'art. 2 comma 4 si esclude l'applicazione del Regolamento agli applicativi di condivisione file tra utenti (durante l'audizione del 12 aprile anche il Dott. Francesco Di Giorgi aveva escluso i siti di indicizzazione di file .torrent e link inerenti il peer to peer dall'applicazione del regolamento), ma d'altro canto nella relazione si fanno espliciti riferimenti all'inibizione di siti in cui si indicizzano torrent ed a contenziosi sulla legittimità di link addirittura nei motori di ricerca generalistici. Auspichiamo che quanto dettoci in audizione venga poi nei fatti applicato: sarebbe una forzatura che di propria iniziativa AGCom decida di considerare torrent e link come delle violazioni senza che ci sia mai stata in Italia una sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

Perfino la giurisprudenza Europea è molto controversa, infatti a fronte di una condanna in Svezia nei confronti dei responsabili del sito ThePirateBay -peraltro ancora in attesa di sentenza dell Corte Suprema- ci sono sentenze definitive di assoluzione in Spagna ed in Inghilterra.

Per tali motivi invitiamo l'AGCom a desistere dal varare un regolamento siffatto e a limitarsi a costituire il tavolo tecnico, attraverso il quale eventualmente sollecitare il Governo/Parlamento a legiferare per specificare le prerogative dell'Autorità stessa.

Il Movimento ScambioEtico, avendo già espresso estesamente i propri argomenti nell'audizione del 12 aprile u.s. ed essendo a conoscenza di un approfondito documento di NEXA che pienamente condivide, non ha richiesto una nuova audizione, ma sarà ben lieto di inviare una delegazione qualora l'Autorità desideri ulteriori approfondimenti. Anticipiamo invece il nostro vivo interesse nel partecipare al tavolo tecnico -in particolare per quanto riguarda il tema delle licenze collettive- e chiediamo fin d'ora di essere inseriti nella lista dei partecipanti, concedendo esplicitamente la liberatoria per l'eventuale pubblicazione integrale di queste osservazioni sul sito web di AGCom.

Con osservanza,

Luigi Di Liberto – Coordinatore Movimento ScambioEtico

Tel 0172 425951

E-mail coordinatore@scambioetico.info